

POPOLO

GIORNALE ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA

Abbonamenti - Annuo L. 250 - Sem. L. 120 - Trim. 70 Sost. 350 - Benem. 500
 Gli abbonamenti si ricevono in P. Roma
 N. 9, telefono « Eco del Popolo » 15.40

Abbonamenti - Annuo L. 250 - Sem. L. 120 - Trim. 70 Sost. 350 - Benem. 500
 Gli abbonamenti si ricevono in P. Roma
 N. 9, telefono « Eco del Popolo » 15.40

TUTELA SOCIALE delle lavoratrici

Durante il periodo di guerra venne stipulato (1° marzo 1943) un contratto nazionale, che riprendendo ad una patente ingiustizia, parificava il trattamento delle operaie a quello delle impiegate in stato di gravidanza.

Era evidente che anche indipendentemente dallo stato di guerra non era concepibile che all'operaia fosse concesso assentarsi per un massimo di dieci settimane in confronto delle 24 settimane per le impiegate.

Il trattamento di particolare favore delle impiegate aveva riferimento nel R. Decreto Legge 13 novembre 1934 n. 1835 sul contratto di impiego privato esplicitamente confermato nel Contratto Collettivo Nazionale Impiegati dell'Industria 5 agosto 1937.

Il contratto 1° marzo 1943 portava ad otto mesi, per operaie ed impiegate, il periodo complessivo di assenza delle donne in istato di gravidanza.

Il contratto 1° marzo 1943 continuava ad operare regolarmente anche dopo la cessazione ufficiale delle ostilità per il motivo che il relativo onere finanziario gravava sull'Istituto della Previdenza Sociale.

Con le nuove norme sul funzionamento delle Casse Integrazione dei guadagni degli operai dell'Industria lavoranti ad orario ridotto di cui al D. L. L. 9 novembre 1945 n. 788 la Cassa cessava dell'obbligo di effettuare rimborsi alle Ditte per indennità ed assegni previsti dai Contratti Collettivi di lavoro ferme restando l'obbligo per le ditte di corrispondere in proprio ai lavoratori aventi diritto le indennità e gli assegni previsti dai contratti.

In dipendenza di tale norma l'Istituto della Previdenza cessava, come amministratore della « Cassa Integrazione Salari » dall'effettuare i rimborsi alle ditte per:

a) assegno di sfollamento disposto dal contratto 1° marzo 1943 relativo al trattamento dei lavoratori nelle industrie soggette ad offese belliche;

b) indennità giornaliera di presenza in applicazione del Contratto Collettivo 21 aprile 1943 a favore dei lavoratori dell'Industria residenti in località dichiarate soggette a sfollamento;

c) indennità alle lavoratrici in istato di gravidanza disposta dal Contratto Collettivo 1° marzo 1943 sul trattamento alle lavoratrici dell'Industria in istato di gravidanza durante il periodo di guerra.

Il Contratto 1° marzo 1943 oltre che parificare il trattamento delle Impiegate ed operaie comportava un miglioramento nei confronti della legge sull'impiego privato in quanto il periodo di assenza veniva portato ad otto mesi.

Ma è bastato che l'Istituto della Previdenza rendesse pubbliche le nuove disposizioni perché la Confindustria denunciasse unilateralmente gli accordi determinando un vivissimo e giustificato malcontento nelle lavoratrici.

L'art. 10 del D. L. L. 9 novembre 1945 n. 788 conteneva la clausola che cessati i rimborsi a carico della Cassa Integrazione Salari rimaneva pur sempre l'obbligo degli imprenditori di corrispondere in proprio le indennità e gli assegni entro i limiti di validità dei contratti stessi.

E' pur vero che nel preambolo del contratto 1° marzo 1943 è fatto esplicitamente riferimento al tempo di guerra per quanto concerne la durata. Comunque non sappiamo capacitarci cosa intendesse il legislatore con la dizione « che l'obbligo dei pagamenti permane per i datori di lavoro ».

Da un documento fatto circo-

degli impegni da parte degli imprenditori.

Noi riteniamo che i rappresentanti dei lavoratori avevano buoni argomenti in loro favore per chiedere il mantenimento integrale delle condizioni del contratto 1° marzo 1943.

Leggerezza? Comunque imperdonabile specie in questo momento di particolare disagio per le classi lavoratrici che insistentemente chiedono una valida difesa dei loro interessi.

Noi vogliamo appunto esaminare, sia pure brevemente, il problema della tutela delle lavoratrici in istato interessante sotto i suoi aspetti tecnici ed alimentari.

La fisiologia del lavoro e la psico-fisiologia hanno ormai indicato chiaramente la necessità di diminuire la fatica dei lavoratori.

I lavoratori conoscono per personale esperienza il fenomeno della « fatica » e della « stanchezza ».

Le indagini dei fisiologi hanno dimostrato che la fatica può portare a modifiche organiche con gravi ripercussioni sull'individuo specialmente dal lato psichico.

La macchina non ha per nulla migliorato le condizioni dei lavoratori per quanto concerne il risparmio delle energie fisiche ma in certi casi notevolmente aumentata.

Gli effetti della « monotonia » del lavoro industriale dovuto al lavoro in serie ancor meglio definito « saturazione psichica » (in avuto le più sfavorevoli ripercussioni sulla personalità dei lavoratori).

Non meno importanza hanno i problemi dell'alimentazione per i lavoratori.

E' merito particolare del socialismo di avere posto per primo il problema della « sufficiente » alimentazione dei lavoratori per conservarne inalterata l'efficienza fisica e morale.

Voglia o non si voglia la concezione materialista e cioè della « preminenza dei bisogni alimentari dei lavoratori è stata suffragata dalle indagini compiute dai fisiologi.

Tutte le attività produttive comportano dei movimenti per cui vengono messi in moto gli arti; le stimolazioni partendo dal sistema nervoso giungono ai muscoli per trasformarsi in energia chimica.

Abbiamo un lavoro cinetico quando l'arto è costretto al movimento.

I processi chimici, meccanici, elettrici ed elettro-dinamici dei muscoli per svolgersi abbisognano di ossigeno e di conseguenza respirazione e circolazione del sangue.

Nell'attività l'organismo è tutto in movimento.

Ne consegue la particolare importanza della « nutrizione » perché il lavoratore possa svolgere in continuità e normalità la propria attività preservandone l'efficienza fisica.

La guerra ed il dopo guerra hanno notevolmente peggiorate le condizioni alimentari dei lavoratori che con i salari insufficienti non sono in grado di assicurarsi tutti gli alimenti ricchi di energia potenziale determinando « conseguentemente un aumento delle malattie e il decadimento fisico e morale dei lavoratori ».

Il problema alimentare è assai più complesso di quanto si possa immaginare.

La tutela degli interessi immediati e mediati dei lavoratori comporta la conoscenza di cognizioni non meramente contingenti.

Ed è appunto rilevando le attuali e gravissime deficienze della vigente legislazione che auspichiamo l'avocazione da parte del Ministero della Previdenza, opportunamente aiutato da Commissioni Tecniche